



REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO



APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 524 REG./565 PROP. DEL. NELLA SEDUTA
DEL 17/11/2022

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e principi informativi

Il Comune di Bergamo ha come obiettivo primario la tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori e delle persone estranee all'organizzazione aziendale che, a vario titolo, anche temporaneamente, frequentano o occupano le sedi istituzionali ritenute, ai fini del presente regolamento, luoghi di lavoro.

L'obiettivo è perseguito nel tempo con:

- 1) il rispetto e l'applicazione dei disposti normativi;
- 2) l'implementazione della più idonea ed efficace organizzazione della sicurezza aziendale;
- 3) il coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte e nelle strategie di sicurezza aziendale tramite la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- 4) l'adesione a progetti che promuovono la salute dei lavoratori, come il progetto WHP - Workplace Health Promotion);
- 5) l'adozione di buone prassi;
- 6) il miglioramento continuo della gestione in sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'attuazione dell'obiettivo permette di ottenere:

- 1) la riduzione progressiva degli oneri e dei costi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (pubblico, fornitori, visitatori, ecc.);
- 2) l'aumento dell'efficienza e delle prestazioni del Comune di Bergamo;
- 3) il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dell'ambiente lavorativo;
- 4) il miglioramento dell'immagine interna ed esterna del Comune di Bergamo.

Il presente regolamento definisce, nell'ambito della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute, sicurezza ed igiene del lavoro vigenti ed in particolare del decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e smi.

Art. 2

Misure generali di tutela

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, così come disciplinato dall'art. 15 del d.lgs. 81/08, che il Comune di Bergamo intende attuare sono:

- 1) la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- 2) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- 3) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico;
- 4) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- 5) la riduzione dei rischi alla fonte;
- 6) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- 7) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- 8) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- 9) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- 10) il controllo sanitario dei lavoratori;

- 11) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- 12) l'informazione e la formazione adeguate per i lavoratori;
- 13) l'informazione e la formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- 14) l'informazione e la formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 15) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- 16) la partecipazione e la consultazione dei lavoratori;
- 17) la partecipazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 18) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- 19) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- 20) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- 21) la corretta manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

TITOLO II - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA

Art. 3

Articolazione della struttura organizzativa

La struttura organizzativa della sicurezza del Comune di Bergamo si articola in

- a. struttura operativa
- b. struttura consultiva

Capo I - La struttura operativa della sicurezza del Comune di Bergamo

La struttura operativa della sicurezza del Comune di Bergamo è costituita, così come definito all'art. 2 comma 1 del D.lgs. 81/08, dalle figure del datore di lavoro, del dirigente, del preposto e del lavoratore.

Il Sindaco, con proprio provvedimento, individua il datore di lavoro nella figura del Direttore generale del Comune di Bergamo.

In caso di mancata nomina del Direttore generale il Sindaco individua il datore di lavoro in un dirigente dell'Ente.

Gli obblighi giuridici derivanti dalla legislazione in materia di sicurezza e salute del luogo di lavoro verranno esercitati ed attuati nell'ambito dei poteri decisionali e di spesa espressamente conferiti ai dirigenti a cui sono stati trasferiti gli obblighi giuridici tramite l'istituto della delega di funzioni secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 81/08.

Nel rispetto dei principi dell'ordinamento degli enti locali e in particolare di quanto previsto dagli artt. 107, 108 e 109 del D.lgs 267/2000, i poteri decisionali e di spesa, in quanto esclusivamente esercitabili dai dirigenti, sono già presupposti in capo ai medesimi nel decreto dal Sindaco attraverso il quale viene conferita la responsabilità delle rispettive Direzioni. Ai sensi dell'articolo 299, del d.lgs. 81/08 si ribadisce, infatti, che l'incarico di Dirigente conferito con decreto del Sindaco comporta l'assegnazione di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, ai sensi dell'art. 107 del TUEL e, di conseguenza, la posizione di garanzia della sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/08 viene assunta "di fatto", anche senza perfezionamento dell'atto di delega

La delega di funzioni conferita ai dirigenti rappresenta, di fatto, attuazione diretta del decreto del Sindaco, il cui conferimento presuppone l'automatica firma per accettazione della delega stessa per l'esercizio di fatto del ruolo di dirigente ed in coerenza a quanto previsto dell'art. 299 del dlgs 81/08 "Esercizio di fatto di poteri direttivi" che recita: "Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed

e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.”

Art. 4 **Obblighi non delegabili**

Il Direttore generale, avvalendosi dell'istituto previsto dall'art. 16 del D.lgs. 81.08, delega le funzioni e gli obblighi giuridici del datore di lavoro ai Dirigenti.

Rimangono in capo al Direttore generale in quanto non delegabili per espresso divieto normativo:

- 1) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi (DVR)
- 2) la designazione del responsabile (RSPP) e degli addetti (ASPP) al servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 5 **Modalità di conferimento della delega**

In conformità a quanto sancito dall'art. 16 del D.lgs. 81/08, la delega deve essere formalizzata rispettando le seguenti modalità e contenuti:

- a) atto scritto, recante data certa;
- b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) il Dirigente delegato può a sua volta, previa intesa col Direttore generale-datore di lavoro, subdelegare specifiche funzioni ai sensi del comma 3-bis dall'art. 16 del D.lgs. 81.08, a funzionari di categoria non inferiore alla D;
- d) al delegato ai sensi del comma 3-bis dall'art. 16 del D.lgs. 81.08, sono attribuiti dal Dirigente delegante, previa intesa col datore di lavoro, i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle specifiche funzioni delegate;
- e) Il concreto esercizio delle responsabilità e dei poteri di spesa derivanti dal prodromico decreto del Sindaco e dal conseguente e necessario atto di delega conferito al Dirigente da parte del Direttore generale, è derivante dalla previsione, da parte della Giunta, in quanto competente organo di governo, delle congrue risorse di PEG annualmente assegnate a ciascuna Direzione
- f) la delega deve essere accettata per iscritto ed è irrinunciabile in quanto rientrante nelle specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
- g) alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, al fine della diffusione e della conoscenza a tutta la struttura organizzativa aziendale.

Art. 6 **Funzioni ed obblighi delegabili**

Le funzioni e gli obblighi delegabili sono:

- 1) la fornitura al SPP ed al MCA delle informazioni in merito:
 - a) alla dislocazione fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
 - b) alla natura dei rischi con la classificazione della mansione lavorativa dei lavoratori ai fini della sorveglianza sanitaria;
 - c) all'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

- d) alla descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - e) ai dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
 - f) ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
 - g) al collocamento del lavoratore nel mansionario ai fini della valutazione del rischio e dell'applicazione della sorveglianza sanitaria;
- 2) la nomina del medico competente aziendale (MCA) per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (SS);
 - 3) l'invio dei lavoratori alle visite mediche entro le scadenze previste dal piano di sorveglianza sanitaria (PSS);
 - 4) le verifiche sull'operato del MCA e le richieste di osservare gli obblighi posti a suo carico dal D.lgs. 81.08;
 - 5) la vigilanza, affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
 - 6) la trasmissione dei giudizi di idoneità espressi dal medico competente, ai preposti di riferimento e la vigilanza affinché ogni lavoratore sia adibito alla mansione in conformità alle limitazioni e prescrizioni in essi indicate;
 - 7) la designazione dei lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di pericolo grave ed imminente o, comunque, di gestione dell'emergenza;
 - 8) l'adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché in caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del D.lgs. 81.08;
 - 9) la designazione dei lavoratori addetti alle misure di primo soccorso e la tenuta e la conservazione dei presidi e delle cassette di primo soccorso;
 - 10) l'individuazione e la designazione dei preposti;
 - 11) la dotazione ai lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI), sentito preventivamente il RSPP ed il MCA;
 - 12) la verifica dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi (DPC) e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a loro disposizione;
 - 13) l'irrogazione delle sanzioni disciplinari per il non corretto utilizzo dei DPI e dei DPC da parte dei lavoratori;
 - 14) i rapporti e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per consentire agli stessi l'esercizio delle attribuzioni loro conferite dall'art. 18 comma 1 lett. n) ed o) e dall'art. 50 del D.lgs. 81.08;
 - 15) gli adempimenti relativi agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81.08 e degli Accordi Stato Regioni vigenti;
 - 16) gli adempimenti relativi agli obblighi di formazione e aggiornamento dei coordinatori per la progettazione (CSP) e per l'esecuzione (CSE) secondo i contenuti dell'all.to XIV del D.lgs. 81.08;
 - 17) la convocazione della riunione periodica, di cui all'art. 35 del D.lgs. 81.08, sentito il datore di lavoro;
 - 18) la partecipazione alla riunione periodica, di cui all'art.35 del D.lgs 81.08;
 - 19) l'acquisizione della conformità antincendio dei luoghi di lavoro ai sensi della vigente normativa in materia ed in particolare del D.P.R. 01 agosto 2011 n° 151 e del D.M. 03 agosto 2015;
 - 20) la garanzia della presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. Tale garanzia si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi;
 - 21) la corretta manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti e con riferimento alle pertinenti norme tecniche; l'eliminazione, quanto più rapida possibile, dei difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - 22) l'assunzione delle misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
 - a) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

- b) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
 - c) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z) del D.lgs. 81.08;
 - d) coperte dalla tenuta e dall'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
- 23) Il mantenimento in efficienza dei DPI e le loro condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante oltre a:
- a) provvedere che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
 - b) fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
 - c) destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, con assunzione di misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
 - d) informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
 - e) rendere disponibile nell'azienda ovvero nell'unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
 - f) stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
 - g) assicurare una formazione adeguata ed organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
 - h) in ogni caso l'addestramento è indispensabile per ogni DPI che, ai sensi del D.lgs. 04.XII.1992, n. 475, appartenga alla terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito.
- 24) l'attuazione del programma di adeguamento dei luoghi di lavoro con la rimozione delle non conformità previo parere del RSPP, anche in base alla normativa relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- 25) il controllo che le vie di circolazione interne o all'aperto e le vie di fuga o di esodo che conducono a uscite o ad uscite di emergenza siano sgombre da ostacoli o da materiale combustibile allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza per l'accesso a luogo sicuro;
- 26) il controllo della regolare pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro, degli impianti e dei dispositivi, onde assicurare condizioni igieniche adeguate dei luoghi di lavoro;
- 27) gli adempimenti di cui al D.M. 22 .01.2008, n. 37 in materia di rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti anche in occasioni di modifiche agli stessi;
- 28) gli adempimenti relativi al D.P.R. 22.X.2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, affinché per gli impianti di terra e per gli impianti di protezione dai fulmini le dichiarazioni di conformità siano inviate all'ATS competente per territorio e periodicamente sottoposti a controllo ed a verifica periodica secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro.
- 29) gli adempimenti relativi alla predisposizione del fascicolo con le caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'all.to XVI del D.lgs. 81.08; tale documento che contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori costituisce presupposto per la redazione del DVR.
- 30) l'apposizione della segnaletica di sicurezza conformemente al tit. V del D.lgs. 81.08;
- 31) la nomina del responsabile amianto, obbligatoria qualora si riscontri presenza di materiale contenente amianto in un immobile, con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive, così come disciplinato DM 6 settembre 1994;
- 32) la costituzione del catasto amianto ove previsto;
- 33) il ricorso a misure organizzative ed a mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori nonché, in base all'attrezzatura meccanica, relative messe in servizio, verifiche successive, manutenzioni, ecc. disposte dalle normative vigenti;

- 34) l'adozione di misure idonee ed appropriate per l'esposizione al rischio derivante dall'uso di apparecchiature munite di VDT;
- 35) l'adozione di misure idonee ed appropriate per l'esposizione al rischio da rumore, da vibrazioni, da campi elettromagnetici, da radiazioni ottiche artificiali (ROA)
- 36) l'adozione di misure idonee ed appropriate per l'esposizione al rischio da agenti chimici e da agenti biologici;
- 37) la custodia dell'armamento in dotazione alla polizia locale e le procedure per l'uso in sicurezza dell'armamento stesso;
- 38) l'attivazione degli accertamenti sanitari previsti dal DM Sanità 28/04/1998 prima dell'assegnazione dell'arma in via continuativa e verifica periodica dei requisiti psichici e fisici per lo svolgimento dei servizi armati ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Regolamento del Corpo di Polizia Locale e del piano di sorveglianza sanitaria;
- 39) gli adempimenti relativi all'addestramento teorico-pratico concernente il maneggio, la disciplina sull'uso delle armi ed il tiro ai sensi del dell'art. 20 comma 4 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Corpo di Polizia Locale;
- 40) la sospensione dell'attività lavorativa nel luogo di lavoro per pericolo grave ed imminente;
- 41) la verifica dell'avvenuta formazione dei lavoratori, in base alle specifiche mansioni svolte e la segnalazione di carenze formative o necessità di integrazioni derivanti dall'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, preparati e sostanze, da modifiche organizzative e delle procedure di lavoro che possano in ogni caso comportare una variazione dell'esposizione ai rischi;
- 42) le denunce di infortuni e presunte malattie professionali all'INAIL entro i termini previsti effettuate in qualità di delegato del datore di lavoro;
- 43) la notizia immediata di infortuni e denunce di presunta malattia professionale al Servizio Sicurezza sui luoghi di lavoro e la collaborazione nella corretta compilazione delle pratiche di denuncia all'INAIL;
- 44) la definizione per ciascun lavoratore del Comune di Bergamo, individuato in conformità a quanto indicato all'art. 10, della mansione a cui è dedicato in base alle attività effettivamente svolte e agli ambiti di competenza.

L'elenco delle funzioni e degli obblighi delegabili di cui sopra non è da ritenersi esaustivo, in quanto il Direttore Generale/datore di lavoro, sulla base di situazioni specifiche che si dovessero rilevare anche per mutate condizioni organizzative e lavorative o per sopravvenuti obblighi e prescrizioni normative, può sempre e comunque delegare, alle condizioni di cui agli Artt. 5 e 6 qualsiasi ulteriore obbligo derivante in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

I soggetti delegati, nell'esercizio dei poteri e degli obblighi loro trasferiti, si avvarranno del supporto tecnico e della consulenza del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (SPP) e di quella del medico competente (MC)

Art. 7

Il dirigente

Il dirigente è persona fisica che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

L'individuazione dei dirigenti, del Comune di Bergamo, è effettuata con decreto del Sindaco, a cui viene allegata la delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 81/08.

Al provvedimento di individuazione dei dirigenti deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, al fine della diffusione e della conoscenza a tutta la struttura organizzativa aziendale.

Art. 8

Gestione della sicurezza negli appalti

Ai sensi dell'art 107 del D.lgs. 267/2000 la gestione del singolo appalto è di attribuzione di ogni dirigente per ciascuna specifica Direzione.

Di conseguenza, in caso di appalti di lavori, servizi e forniture, il dirigente assume il ruolo di datore di lavoro committente, figura definita:

- dall'art 89 del D.lgs. 81/08 come soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto
- dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 41/1997 che obbliga ad individuare una persona fisica, che deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti d'appalto, che per l'art. 107 del TUEL è il Dirigente.

In materia di gestione della sicurezza negli appalti è a carico di ciascun dirigente, per quanto di competenza, l'attuazione di tutto quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08, compresa la redazione e la sottoscrizione del DUVRI o, per quanto riguarda i lavori definiti dall'allegato X del testo unico per la sicurezza, l'attuazione di quanto previsto nel titolo IV del D.lgs. 81/08 e smi.

Art. 9

Il preposto

Il preposto è persona fisica che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

L'individuazione dei preposti del Comune di Bergamo, così come definiti, è effettuata con provvedimento del dirigente, in relazione alla specifica Direzione, secondo criteri di attribuzioni e competenze.

Al provvedimento di individuazione dei preposti deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità al fine della diffusione e della conoscenza a tutta la struttura organizzativa aziendale.

Art. 10

Il lavoratore

Il lavoratore è persona fisica che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione dell'azienda comune di Bergamo, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Sono da considerare lavoratori dell'azienda Comune di Bergamo ai fini della sicurezza e della salute in ambito lavorativo:

- 1) i soggetti assunti a tempo determinato ed indeterminato,
- 2) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- 3) i lavoratori socialmente utili;
- 4) gli allievi degli istituti di istruzione;
- 5) i collaboratori a progetto ed i collaboratori continuativi
- 6) i consulenti e gli assistenti degli organi istituzionali, anche non retribuiti, che prestano la loro attività nei luoghi di lavoro del Comune di Bergamo;
- 7) i volontari, in particolare quelli della protezione civile;
- 8) i lavoratori interinali ed i lavoratori distaccati, anche di fatto, presso il Comune di Bergamo.

Capo II - La struttura consultiva della sicurezza del Comune di Bergamo

Art. 11

Struttura della linea consultiva aziendale

La linea consultiva aziendale è costituita dal Servizio di prevenzione e protezione aziendale (SPP), dal medico competente (MC), dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e dagli addetti alle emergenze.

Art. 12

Il Servizio di prevenzione e protezione aziendale dai rischi

Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) é l'insieme delle persone, sistemi e mezzi, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Il SPP è organizzato all'interno dell'Ente in quanto il Comune di Bergamo rientra nella definizione dell'art. 31, comma 6, lett. e) del D.lgs. 81.08.

Il SPP aziendale è posto alle dirette dipendenze funzionali ed organizzative del Direttore generale in quanto datore di lavoro.

Il Direttore generale/datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso di specifiche conoscenze professionali o di attrezzature, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del SPP.

Gli addetti ed il responsabile del SPP devono possedere le capacità ed i requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.lgs. 81.08, devono essere in numero sufficiente rispetto alle esigenze di sicurezza dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Gli ASPP ed il RSPP non possono subire pregiudizio alcuno a causa della attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Il SPP provvede, in particolare:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, del D.lgs. 81.018 e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) a collaborare all'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. 81.08;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.lgs. 81.08.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione, così come il personale assegnato al Servizio sicurezza e salute luoghi di lavoro, sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi, ai procedimenti ed alle notizie o dati di qualsiasi natura, in special modo di quelli sanitari o relativi allo stato di salute di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei loro compiti e delle loro funzioni.

Il SPP è diretto e coordinato dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Al provvedimento di individuazione del RSPP e degli ASPP deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, al fine della diffusione e della conoscenza a tutta la struttura organizzativa aziendale.

Art. 13 **Il medico competente**

Il medico competente è un professionista in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.lgs. 81.08, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1 del D.lgs. 81.08, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi. Il MCA è nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti ed obblighi previsti dal D.lgs. 81.08.

L'attività di medico competente è svolta presso l'azienda comune di Bergamo secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

Il Direttore generale/datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti ed obblighi di cui all'art. 25 del D.lgs. 81.08 garantendone in particolare l'autonomia e l'indipendenza funzionale.

Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti o di laboratori specializzati per esami clinici, biologici e indagini diagnostiche scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta i relativi oneri.

Il medico competente, sotto la propria responsabilità, custodisce le cartelle sanitarie e di rischio in formato cartaceo o su supporto elettronico e, per gli aspetti pertinenti la sua specifica attività ed in particolare per la valutazione dei rischi, opera in stretta collaborazione con il datore di lavoro, con i soggetti delegati e con il servizio di prevenzione protezione aziendale.

Al provvedimento di individuazione del medico competente deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, al fine della diffusione e della conoscenza a tutta la struttura organizzativa aziendale.

Art. 14 **I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza esercitano le attribuzioni previste dall'art. 50 del D.lgs. 81/08 e fungono da collegamento diretto tra il datore di lavoro, il RSPP e il Lavoratore nell'ambito della sicurezza sul lavoro e di tutti quegli aspetti che riguardano la tutela della salute dei lavoratori.

A seguito di elezione del RSU, l'RSU stesso propone la nomina dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, in numero minimo pari a 3 fino a 1.000 lavoratori e 6 sopra i 1.000 lavoratori

I principali compiti svolti dal RLS sono:

- a) il potere di accesso nei locali aziendali dove si effettuano i lavori;
- b) la consultazione preventiva sulla questione della valutazione dei rischi, della programmazione e della realizzazione della prevenzione aziendale;
- c) la consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione, tra i quali gli incendi, il primo soccorso, l'evacuazione dei luoghi di lavoro ed il medico competente;
- d) la promozione delle attività che attengono le misure di prevenzione per tutelare i lavoratori;
- e) l'obbligo di comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro;
- f) il potere di proporre ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori.

Il RLS partecipa inoltre alle riunioni periodiche per la sicurezza.

Art. 15 **Gli addetti alle emergenze**

Nel D.lgs. 81/2008 il capo III del titolo I è dedicato espressamente al tema della gestione delle emergenze e sono individuati vari obblighi organizzativi in capo al datore di lavoro o ai dirigenti, secondo le attribuzioni e le

competenze a questi ultimi conferite ex art. 16 del decreto n. 81”, con specifico riferimento anche alla “materia del primo soccorso e della prevenzione incendi”.

Ai sensi degli articoli 43 – 46 del d.lgs. 81/08 e alle deleghe conferite dal datore di lavoro ai dirigenti, è obbligo dei dirigenti stessi designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza’.

Si sottolinea (art. 43, comma 3) che tali lavoratori “non possono rifiutare la designazione: ne deriva la natura forzata dell’incarico, con conseguente impossibilità di sottrarsi se non per giustificati motivi. Tali potrebbero essere ragioni di salute debitamente comprovate ed espresse sul giudizio di idoneità del medico competente, o carenze nella formazione ricevuta.

TITOLO III - ENTRATA IN VIGORE, NORME FINALI

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della relativa delibera di approvazione ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 17 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme tecniche, alle specifiche disposizioni legislative vigenti ed in particolare al D.lgs. 81.08 e sue modifiche ed integrazioni e alla normativa emanata in materia.

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	1
Art. 1 - Oggetto e principi informativi	1
Art. 2 - Misure generali di tutela	1
TITOLO II - LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA.....	2
Art. 3 - Articolazione della struttura organizzativa	2
Capo I - La struttura operativa della sicurezza del Comune di Bergamo.....	3
Art. 4 – Obblighi non delegabili	3
Art. 5 - Modalità di conferimento della delega	3
Art. 6 - Funzioni ed obblighi delegabili	3
Art. 7 - Il dirigente	6
Art. 8 – Gestione della sicurezza negli appalti	7
Art. 9 - Il preposto	7
Art. 10 - Il lavoratore	7
Capo II - La struttura consultiva della sicurezza del Comune di Bergamo.....	8
Art. 11 - Struttura della linea consultiva aziendale	8
Art. 12 - Il Servizio di prevenzione e protezione aziendale dai rischi	8
Art. 13 - Il medico competente	9
Art. 14 – I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	9
Art. 15 – Gli addetti alle emergenze	9
TITOLO III - ENTRATA IN VIGORE, NORME FINALI	11
Art. 16 - Entrata in vigore	11
Art. 17 - Norme finali	11